



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 32

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dr. Massimo Zanardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola Peraro

N. 310 di Reg. Pubblicazione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo comunale in data 4 DIC 2008 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

4 DIC. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Paola Peraro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134, comma 3, T.U. 267/2000

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO

Piano Comunale del Commercio su Aree pubbliche.

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti alla trattazione dell'ordine del giorno suindicato i Siggr.ri:

Presenti Assenti
Giustif. Ingiust.

1	Zanardo Massimo	x		
2	Bazza Silvestro	x		
3	Terrassan Romano	x		
4	Tridello Andrea	x		
5	Gallinaro Rizzotto Silvia	x		
6	Bernardello Simone	x		
7	Salmistraro Angelo		x	
8	Lazzaretti Moreno	x		
9	Berto Andrea	x		
10	Zanetti Luca	x		
11	Franzolin Pasqualina	x		
12	Bego Gino	x		
13	Negrisola Serenella	x		
14	Zilio Aldo	x		
15	Rocca Sandro	x		
16	Silvestrin Loris			x
17	Fornasiero Mirco		x	
		14	2	1

Assiste all'adunanza il Sig. D.ssa Paola Peraro Segretario Comunale.

Il Sig. Dr. Massimo Zanardo nella sua veste di Sindaco Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: Lazzaretti Moreno, Bego Gino e Zilio Aldo; invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Assistono alla seduta gli Assessori esterni: Agostini Luca e Castellan Alberta.

OGGETTO: L.R. 15/2004 – Piano comunale del commercio per le medie strutture di vendita. Approvazione.

Il Consiglio Comunale

- **Il Sindaco** propone l'inversione dell'ordine del giorno anticipando al presente punto l'argomento di cui al punto n.6, essendo presente in sala l'Ing. Ghedina, redattore del Piano, che è invitato al tavolo della presidenza per l'illustrazione;
Si procede pertanto alla votazione che termina con il presente risultato
 - presenti n. 14
 - votanti n. 14
 - voti favorevoli n. 14
 - voti contrari n. -
 - astenuti n. -

- **Il Sindaco** procede pertanto alla lettura formale della proposta di deliberazione agli atti. Il Piano arriva al termine dopo un anno di lavoro: ringrazia perciò l'Ing. Ghedina per l'assistenza prestata all'Amministrazione, per i suggerimenti forniti e la disponibilità e così pure all'Assessore alle attività produttive Sig. Luca Agostini che ha seguito la redazione del Piano e tenuto i relativi contatti con le Associazioni di Categoria e l'Amministrazione;

- **Il Sindaco** cede poi la parola all'Ing. Ghedina che illustra: "Il mercato è la fonte più tradizionale del commercio e la fonte di attività commerciale più vicina a casa. Per questo si è cercato di valorizzare la **prossimità** creando oltre al mercato di Via Roma, la previsione di una piazza anche a Cagnola, innanzi all' Ex zuccherificio. Oggi i trasporti incidono molto sul costo della merce: per questo si è cercato di incentivare anche la commercializzazione di prodotti a c.d. "km zero". Anche per gli itineranti lungo le strade vengono fissate delle regole e degli orari. Le regole che si sono proposte sono regole semplici: si è voluto sburocratizzare al massimo le procedure. Però bisogna creare delle graduatorie di mercato in quanto ciò dà delle sicurezze agli operatori e fideizza la clientela. Questo sempre nella logica di cercare di offrire un servizio che sia il più possibile vicino alla popolazione.

- **Visto** il D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";

- **Vista** la L.R. n. 10 del 06.04.2001 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e sue successive modifiche;

- **Vista** la Deliberazione G.R.V. n. 1902 del 20.07.2001, "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Criteri applicativi;

- **Vista** la deliberazione G.R.V. n. 633 del 14.03.2003, "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R.V. n. 1902 del 20 luglio 2001;

- Vista la deliberazione della G.R.V. n. 1028 del 16.04.2004, "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R.V. n. 1902 del 20 luglio 2001 come modificata ed integrata dalla D.G.R.V. n. 633 del 14 marzo 2003;
- Vista la deliberazione della G.R.V. n. 2113 del 02.08.2005 "Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche. Criteri applicativi. Modifiche alla D.G.R.V. n. 1902 del 20 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Considerato** che la legislazione regionale delinea le competenze comunali in materia di commercio su aree pubbliche, individuando le modalità di rilascio delle autorizzazioni, sia con posteggio, che in forma itinerante, il regime delle autorizzazioni, le tipologie dei mercati, dei mercatini dell'antiquariato e delle fiere;
- **Considerato** che all'interno di tale quadro normativo, il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche rappresenta una risposta ai bisogni della popolazione residente nonché l'applicazione concreta dei principi dettati dalle legislazioni nazionale e regionale;
- **Considerato** altresì, che il Comune di Cartura risulta a tutt'oggi sprovvisto di un Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche che regolamenti lo svolgimento di tale tipo di commercio classificando e caratterizzando il mercato settimanale di via Roma, individuando i posteggi isolati in base alle esigenze della domanda e dell'offerta, regolamentando l'esercizio del commercio in forma itinerante e disciplinando lo svolgimento delle fiere;
- **Considerato** inoltre, che il Piano mira a consolidare ed incrementare le forme di vendita su area pubblica al fine di fornire un servizio di prossimità maggiormente vicino alla gente, secondo una modalità tradizionale, ancorché rinnovata nelle sue caratteristiche;
- **Visto** il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione, composto da :
 1. Relazione generale;
 2. Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 3. Graduatoria di mercato;
 4. Schede di mercato, di posteggio isolato e di fiera;
 5. Planimetrie di mercato, di posteggi isolati e di fiera;
 6. Appendice: glossarietto.
- **Ritenuto** necessario approvare il suddetto Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche;

- Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 267/2000.
- **Si passa dunque alla discussione:**
- **Prende la parola il Consigliere Rocca** chiede chiarimenti in ordine ad alcuni dati che sono riferiti al 2008 ed altri al 2001: c'è stato un aumento della popolazione nell'ultimo periodo. Perché ci si è riferiti al 2001 per fare la relazione? La tendenza dei primi anni 2000 (diminuzione) è diversa da quella degli ultimi anni (incremento). Precisa poi che quella dell'Assunta è una sagra non una fiera. Ritiene inoltre, non ci sia alcun riferimento alla problematica dei parcheggi nei giorni di mercato e ritiene insufficiente che siano istituiti solo tre posti in aggiunta.
- **Risponde l'Ing Ghedina** precisando che bisogna riferirsi ai dati riconosciuti ufficialmente dall'ISTAT, ribadendo che, per quanto possibile ha cercato di aggiornare i dati in possesso all'anagrafe, laddove era possibile. Per quanto riguarda i posti la L.R. va a scaglioni: fino a 5 è il primo scaglione; fino a 20 sono quelli comuni ai nostri paesi; oltre ai 20 bisogna invece regolamentare in modo molto più complesso. Per questa ragione si è cercato di rimanere all'interno della fascia dei 20 posti;
- **Replica il Consigliere Rocca** sostenendo che dai dati dal 1991 al 2001, risulta un trend negativo, mentre in questi anni è cambiato;
- **Il Sindaco** precisa che il trend del Comune rispecchia sostanzialmente il trend nazionale. Precisa inoltre che i 5 posti di piazza morta a Cagnola è il massimo della potenzialità che si poteva avere dare in questo momento. Propone di modificare l'area presentata nella scheda n. P2 facendola coincidere con la scheda M1. In questo modo si sposta solo la superficie potenzialmente occupabile mentre restano sempre 3 i banchi;
- **Entra il Consigliere Silvestrin: Presenti n.15;**
- **Viene quindi messa ai voti la suesposta modifica alla scheda P2 del Piano:**

- presenti	n. 15	- votanti	n. 11
- voti favorevoli	n. 11	- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 4(Zilio, Negrisolò, Rocca Silvestrin)		

- **Di seguito il Consiglio Comunale effettua la votazione sulla proposta di approvazione del Piano del Commercio con voti palesi con il seguente risultato, accertato come per legge:**

- presenti	n. 15	- votanti	n. 11
- voti favorevoli	n. 11	- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 4(Zilio, Negrisolò, Rocca Silvestrin)		

DELIBERA

1. **Di dare atto** e fare proprio quanto in premessa esposto;
2. **Di approvare**, come approva il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, allegato A), al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, costituito da:
 1. Relazione generale;
 2. Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 3. Graduatoria di mercato;
 4. Schede di mercato, di posteggio isolato e di fiera;
 5. Planimetrie di mercato, di posteggi isolati e di fiera;
 6. Appendice: glossarietto.

Con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

- presenti	n. 15	- votanti	n. 11
- voti favorevoli	n. 11	- voti contrari	n. 0
- astenuti	n. 4(Zilio, Negrisolò, Rocca Silvestrin)		

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/00.

PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Proposta di deliberazione ad oggetto:

Piano Comunale del Commercio su Aree pubbliche.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

◆ in ordine alla regolarità tecnica

Data **26 NOV. 2008**



Il Responsabile del Servizio
Dr. Betto Michele

◆ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del citato D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Betto Michele



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ELABORATO N. 1
RELAZIONE GENERALE

2008

RELAZIONE GENERALE

INDICE

RELAZIONE GENERALE

1.1 Inquadramento normativo	3
1.2 Elaborati di Piano	4
2.1 Inquadramento geografico	5
2.2 Caratteristiche economiche del territorio	5
2.3 L'offerta: densità della rete distributiva	8
2.4 La domanda: la struttura della popolazione	10
2.5 Indicatori di benessere	15
3.1 Sintesi socio-economica	19
3.2 Le scelte di Piano	19
3.2.1 Potenziamento del mercato settimanale	20
3.2.2. Istituzione dei posteggi isolati	21
3.2.3 I produttori agricoli	22
3.2.4 Vendita in forma itinerante	22
3.2.5 La fiera dell'Assunta	23

RELAZIONE GENERALE

1.1 Inquadramento normativo

Il piano del commercio su aree pubbliche del comune di Cartura costituisce strumento di pianificazione economico-territoriale nell'ambito delle competenze in materia di commercio su aree pubbliche che la legge riconosce alle amministrazioni comunali.

Esso si inserisce in un contesto normativo incardinato, sul versante della legislazione nazionale, nel D.Lgs. 114/98 *"Riforma della disciplina del commercio"* e sul versante della legislazione regionale, nella legge regionale 6.4.2001 n. 10 *"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"*, così come attuato dalle DGR n. 1902 del 20.07.2001, DGR n. 633 del 14.03.2003 e DGR n. 1028 del 16.04.2004 DGR n. 2113 del 02.08.2005.

La legislazione regionale delinea le competenze comunali in materia di commercio su aree pubbliche, individuando contemporaneamente modalità di rilascio delle autorizzazioni, sia con posteggio, che in forma itinerante, il regime delle autorizzazioni, le tipologie dei mercati, dei mercatini dell'antiquariato e delle fiere.

All'interno del quadro normativo descritto, il Piano del Commercio su aree pubbliche di Cartura rappresenta il punto di arrivo di un percorso amministrativo in risposta ai rinnovati bisogni della popolazione residente.

Il Piano, infatti, consolidando ed incrementando le forme di vendita su area pubblica tende a fornire un servizio maggiormente vicino alla gente, secondo una modalità tradizionale, ancorché rinnovata nelle sue caratteristiche.

Gli obiettivi generali che il Piano si propone sono:

- regolamentare lo svolgimento del commercio su aree pubbliche;
- classificare e caratterizzare il mercato settimanale di via Roma
- prevederne una futura estensione verso Viale dei Giardini;
- individuare i posteggi isolati in base alla dinamica di domanda ed offerta;
- regolamentare l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- disciplinare lo svolgimento delle fiere.

1.2 Elaborati di Piano

Il Piano del commercio su aree pubbliche di Cartura si articola nei seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Regolamento;
- Graduatoria di mercato -- graduatoria di fiera
- Schede di mercato, di posteggio isolato e di fiera;
- Planimetrie;
- Appendice: Glossarietto.

La Relazione Generale, a carattere descrittivo, analizza, anche attraverso l'esame di indicatori statistici, l'assetto socio-economico del territorio e, per alcuni parametri attraverso un esame diacronico; individua quindi le dinamiche della domanda e dell'offerta distributiva; descrive le scelte circa i posteggi isolati, le limitazioni all'esercizio in forma itinerante, fornisce i criteri per l'effettuazione della fiera.

Il Regolamento, redatto secondo le citate direttive regionali in materia, disciplina il mercato, l'individuazione dei posteggi isolati, il loro funzionamento, l'esercizio dell'attività ed il regime autorizzatorio sia con posteggio che in forma itinerante, le fiere, il regime concessorio del suolo pubblico.

Strumento indispensabile per la gestione del mercato è poi la Graduatoria di mercato -- graduatoria di fiera, che, redatta a cura degli uffici, costituisce parte integrante del Piano, pur mantenendo una sua valenza dinamica, in quanto soggetta ad aggiornamenti semestrali.

Ciascuna localizzazione di mercato, posteggio isolato e fiera, è definita in specifica Scheda che, in base alle direttive regionali stabilisce la localizzazione dell'evento, l'ampiezza e la superficie dei posteggi, il relativo settore merceologico, il rispetto di esigenze igienico-sanitarie, la cadenza temporale.

Le varie localizzazioni sono individuate anche in apposita scheda planimetrica o Planimetria, con l'indicazione dei posteggi e degli eventuali servizi a disposizione degli operatori.

In appendice, un utile Glossarietto nel quale sono rinvenibili le principali voci specifiche del settore con le relative definizioni desunte dalla normativa, completa il Piano.

2.1 Inquadramento geografico

Il Comune di CARTURA (PD) giace a circa 6 m sul livello del mare, in zona pressoché pianeggiante, ad est dei colli Euganei ed a circa 25 Km a sud dal centro del comune di Padova.

Ha una superficie di 16,2 Km² ed una popolazione residente di 4.476 abitanti (alla data del 31.12.2007), corrispondente ad una densità di 276,3 abitanti per Km².

Il comune è attraversato, lungo la direttrice nord-sud, da una importante arteria, la strada provinciale 92 "Conselvana", che collega Padova a Conselve, caratterizzata da forti flussi di attraversamento ed ampiamente servita dal servizio di trasporto pubblico locale. Altre due strade provinciali di minore traffico attraversano il comune: la strada provinciale n. 17, che incrocia la Conselvana presso il Capoluogo e che, da un lato porta verso Terrassa Padovana e dall'altro collega il Comune a Due Carrare, al casello autostradale di Terme Euganee ed alla Statale Adriatica; infine la strada provinciale n. 9, ai confini nord del comune, che collega le frazioni di Cagnola e Gorgo. Completano il reticolo stradale altre strade di rilevanza strettamente locale.

Dista circa 6 Km dal casello autostradale di "Terme Euganee", sull'autostrada A13, mentre la stazione ferroviaria più vicina è quella di Battaglia Terme, a circa 9 Km dal capoluogo di Cartura.

Il comune è dotato di una ampia zona industriale, la "Zona industriale di Cagnola" della superficie di circa 200.000 m², con buona facilità di accesso ed ulteriore possibilità di insediamento.

2.2 Caratteristiche economiche del territorio

Il sistema economico del territorio comunale è parte significativa e rappresentativa del sistema economico veneto. Nell'analisi delle caratteristiche economiche del territorio di Cartura si riscontrano infatti alcuni fenomeni ricorrenti in analoghe porzioni del territorio veneto e della provincia padovana.

Il quadro economico comunale è caratterizzato dal consolidarsi di una economia agricola piuttosto forte, a fronte dell'espandersi dei settori industriali e dei servizi, che però giocano un ruolo minore.

Il comune ha visto l'incremento della superficie agricola utilizzata (SAU), nel periodo tra i due ultimi censimenti, pur a fronte di un leggero calo del numero delle aziende agricole.

Il dato tuttavia evidenzia la tendenza alla crescita dimensionale delle singole aziende, cui corrisponde una più spinta professionalizzazione e meccanizzazione, ovvero una più generalizzata terziarizzazione.

Anche il dato occupazionale registra una flessione, intorno al 10%, in accordo con analoghe flessioni dell'occupazione negli altri settori produttivi.

In termini assoluti circa il 77% del territorio comunale è utilizzato per finalità agricole. Nel periodo intercensuario il numero totale delle imprese presenti nel comune di Cartura è aumentato di oltre il 10%.

Agricoltura		
Sup. Agricola Utilizzata (ha)	anno 2000	1.249,3
	anno 1990	1.216,5
	Variaz % 2000/1990	2,7
	Quota su prov/reg 2000	0,9
Aziende agricole	anno 2000	438
	anno 1990	486
	Variaz % 2000/1990	-9,9
	Quota su prov/reg 2000	1,1
Aziende con allevamenti	anno 2000	36
	anno 1990	341
	Variaz % 2000/1990	-89,4
	Quota su prov/reg 2000	0,2

Se il settore agricolo vede, come detto, una leggera flessione nel numero delle unità locali presenti nel territorio, al contrario il settore dell'industria assicura un incremento nel numero delle unità locali pari a circa il 7,8% e parimenti il settore dei servizi cresce di circa un 7,3%.

Economia-impres			Economia-occupazione		
	anno 2001	276		anno 2001	888
Imprese e istituzioni	anno 1991	250	Addetti totali	anno 1991	997
	Variaz % 2001/1991	10,4		Variaz % 2001/1991	-10,9
	Quota su prov/reg 2001	0,3		Quota su prov/reg 2001	0,2
	anno 2001	7		anno 2001	13
Unità Locali agricoltura	anno 1991	9	Addetti agricoltura	anno 1991	23
	Variaz. assoluta 2001/1991	-2		Variaz assoluta 2001/1991	-10
	Quota su prov/reg 2001	0,9		Quota su prov/reg 2001	0,8
	anno 2001	110		anno 2001	469
Unità Locali industria	anno 1991	102	Addetti industria	anno 1991	520
	Variaz % 2001/1991	7,8		Variaz % 2001/1991	-9,8
	Quota su prov/reg 2001	0,5		Quota su prov/reg 2001	0,3
	anno 2001	176		anno 2001	406
Unità Locali servizi	anno 1991	164	Addetti servizi	anno 1991	454
	Variaz % 2001/1991	7,3		Variaz % 2001/1991	-10,6
	Quota su prov/reg 2001	0,3		Quota su prov/reg 2001	0,2
	anno 2001	293		anno 2001	217,9
Unità Locali totali	anno 1991	275	Addetti / 1000 ab.	anno 1991	243,1
	Variaz % 2001/1991	6,5		Variaz % 2001/1991	-10,4
	Quota su prov/reg 2001	0,3		anno 2001	3,0
	anno 2001	18,1	Dimensione media	anno 1991	3,6
Densità Unità Locali per kmq	anno 1991	17,0		Unità Locali	Variaz % 2001/1991
	Variaz % 2001/1991	6,5			

Nei settori secondario e terziario, tra il 1991 ed il 2001 il numero di unità locali per km² sul territorio comunale passa da un 17,0 ad un 18,1, con un incremento percentuale complessivo del 6,5.

In termini assoluti, delle 282 attività presenti sul territorio comunale, all'industria sono attribuite 111 unità, mentre i servizi ne contano 82 e l'Amministrazione 28 unità.

I dati occupazionali vedono, nel periodo intercensuario una generalizzata variazione negativa di oltre il 10% nel numero degli addetti, attribuibile in percentuali del tutto simili a ciascuno dei tre settori di attività.

In termini assoluti gli addetti sono circa un migliaio, pari a circa un quarto dei residenti.

Circa la metà degli addetti è occupato nelle attività artigianali ed industriali, circa un quarto nei servizi ed il 7% nella pubblica amministrazione, i rimanenti in altre attività.

2.3 L'offerta: densità della rete distributiva

La rete commerciale in sede fissa e su aree pubbliche viene schematizzata e riassunta nella tabella che segue.

La rete commerciale comunale risulta piuttosto contenuta, potendosi assegnare, in prima approssimazione poco meno di 1 mq di superficie commerciale per residente, di cui un 30% circa è attribuibile al settore alimentare ed il restante 70% al settore non alimentare.

La dimensione del commercio su area pubblica assume un valore medio ed è proprio in questo settore che si concentrano aspettative di buoni margini di espansione dei consumi.

RETE COMMERCIALE	N AUTORIZZ	SUPERFICIE AUTORIZZ	ALIMENTARE		NON ALIMENTARE		MISTO	
			N	mq	N	mq	N	mq
ESERCIZI DI VICINATO	29	1833,37	1	50,31	26	1623,66	2	94,20 A 65,20 NA
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	6	2000,00	0	0	3	585	3	987 A 428 NA
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	0	0-	0	0	0	0	0	0
TOTALE IN SEDE FISSA		3833,37	1	50,31	29	2208,66	5	1574,40
MERCATO SETTIMANALE	17	751	4	200	13	551	0	0

Per analizzare correttamente la rete di vendita è possibile calcolare il cosiddetto "indice di equilibrio commerciale", un semplice rapporto in grado di rappresentare, in

termini di superficie, l'incidenza dei negozi di prossimità sulle medie e grandi strutture di vendita presenti nel territorio comunale.

L'indice di equilibrio commerciale viene calcolato separatamente per i due settori merceologici.

Per il settore alimentare esso sarà:

INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE SETTORE ALIMENTARE		
Σ superfici di vendita di E d V del settore alimentare	144,51	
----- = ----- = 0,146		
Σ superfici di vendita di MSV e GSV del settore alimentare	987,00	

Poiché l'indice di equilibrio alimentare è inferiore ad 1, significa che le medie strutture di vendita sono più diffuse degli esercizi di vicinato.

Si evidenzia pertanto uno squilibrio della rete commerciale del settore alimentare a sfavore dei negozi di vicinato; tale condizione impone di fatto una moratoria sul rilascio di nuove autorizzazioni di media e grande dimensione, per il settore alimentare.

L'indice di equilibrio commerciale non alimentare invece è leggermente superiore a 1, quindi significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi delle medie strutture di vendita; tale circostanza evidenzia ancora un piccolo margine per l'espansione delle medie strutture di vendita.

INDICE DI EQUILIBRIO COMMERCIALE SETTORE NON ALIMENTARE		
Σ superfici di vendita di EdV del settore NON alimentare	1688,86	
----- = ----- = 1,667		
Σ superfici di vendita di MSV e GSV del settore NON alimentare	1013,00	

L'indice di equilibrio commerciale così concepito è oggetto di continua evoluzione, si tratta pertanto di un indice dinamico; sarà quindi monitorato ed aggiornato con i dati relativi alla rete distributiva comunale tenendo anche conto degli esercizi assoggettati al


regime di denuncia di inizio attività. Ogni variazione comporta, quindi, il ricalcolo e l'aggiornamento dell'indice.

2.4 La domanda: la struttura della popolazione

La popolazione residente nel comune di Cartura si è attestata, negli ultimi decenni, al di sopra della 4.000 unità, in fase di marcata crescita negli ultimi anni.

La quasi totalità dei residenti è stabilmente radicata sul territorio ed è sostanzialmente inesistente l'attrazione turistica.

Nell'analisi che segue, pertanto non si terrà conto della popolazione cosiddetta fluttuante.



fonte ISTAT - elaborazione grafica a cura di Wikipedia

Il rapporto di mascolinità, che indica quanti maschi sono presenti sul territorio rispetto alla popolazione femminile ogni 100 abitanti, è prossimo alla parità, a significare che il numero dei maschi (2211) è praticamente uguale a quello delle femmine (2265).

Significativo è, specie negli ultimi anni l'incremento della popolazione straniera. Infatti se nel 2001 la presenza di stranieri era di 53 unità, al 31.12.2007 tale valore si attestava a 149 unità, con un incremento di oltre il 281%.

La densità di popolazione per Km², in funzione del rilevato incremento della popolazione, si attesta intorno ai 276,3 abitanti, valore prossimo alla media regionale (246,2), mentre è inferiore ai valori provinciali (396,8) e superiore a quelli nazionali (197).

La popolazione e il territorio		
	anno 2008	4.476
	anno 2001	4.075
Popolazione residente	anno 1991	4.101
	Variaz % 2008/2001	9,8%
	Variaz % 2001/1991	-0,6
	anno 2008	97,6
Rapporto di mascolinità	anno 2001	96,6
[(Maschi /Femmine) * 100]	anno 1991	100,2
	Variaz % 2008/2001	1
	Variaz % 2001/1991	-3,7
	anno 2008	3,3
	anno 2001	3,0
Stranieri su 1000 abitanti	anno 1991	2,7
	Variaz % 2008/2001	1,1
	Variaz % 2001/1991	1,1
Superficie 2001	Superficie	16,2
	Quota su prov/reg	0,8
Densità popolazione per kmq	anno 2008	276,3
	anno 2001	251,5
	anno 1991	253,1
	Variaz % 2008/2001	9,8

Alla data del censimento dell'anno 2001 il numero delle famiglie assommava a 1.419; alla data del 31.12.2007, al crescere della popolazione residente, il numero delle famiglie è cresciuto fino al valore di 1688 unità.

In termini percentuali tra il 1991 ed il 2001 il numero delle famiglie è cresciuto di oltre il 13%, ma tra il 2001 ed il 2007 l'incremento è stato di quasi il 19%, fattore che conferma il consolidarsi del sistema economico locale, espressione di nuove potenzialità.

Tuttavia si deve rilevare come, nel periodo intercensuario sia di molto aumentato la quota delle famiglie unipersonali, dal 12 al 16%, con un incremento di circa il 35%.

In termini assoluti, inoltre si evidenzia il forte incremento delle famiglie unipersonali ultraottantenni, che sono passate nel periodo considerato da 19 a 53, con un incremento di circa il 179%.

Il dato rappresenta l'aumento del fenomeno di persone che vivono da sole, con specifico aumento delle persone anziane.

In accordo con l'aumento del numero di famiglie unipersonali è la diminuzione del numero dei componenti per famiglia, che passa da 3,3 nel 1991 a 2,87 nel 2001, a 2,65 nel 2007; il numero attuale di componenti per famiglia è di poco inferiore alla media provinciale di 2,74, ma in linea con il dato regionale di 2,67 e di quello nazionale di 2,63.


La famiglia		
Famiglie	anno 2001	1.419
	anno 1991	1.248
	Variatz % 2001/1991	13,7
	Quota su prov/reg 2001	0,5
Quota famiglie unipersonali	anno 2001	16,4
	anno 1991	12,2
	Variatz % 2001/1991	34,8
Famiglie unipersonali ultraottantenni	anno 2001	53
	anno 1991	19
	Variatz % 2001/1991	178,9
	Quota su prov/reg 2001	0,5
Numero medio componenti per famiglia	anno 2001	2,9
	anno 1991	3,3

L'esame delle piramidi d'età indica la distribuzione della popolazione entro classi di età. Attraverso tale strumento si può pertanto conoscere non solo l'attuale consistenza di ciascuna classe d'età, ma anche impostare proiezioni, tenuto conto che ciascuna delle classi centrali in un decennio, verosimilmente si troverà ad occupare, nell'immediato futuro, la posizione più alta.

L'esame della piramide della popolazione di Cartura indica:

- un andamento del tutto simile a quello provinciale, soprattutto per la frazione femminile, mentre quella maschile presenta un certo appiattimento specie nelle fasce fertili;

- una discreta consistenza per la classe dei soggetti in età prescolare, con inversione di tendenza rispetto al decremento delle nascite degli anni precedenti;
- una rastrematura sia per la classe corrispondente all'età della scuola dell'obbligo e superiore-universitaria;
- una considerevole consistenza delle fasce corrispondenti all'età lavorativa per la sezione femminile, con un marcato spessore dell'età fertile, mentre la numerosità della frazione maschile è meno consistente;
- un andamento regolare, ma poco consistente per le fasce d'età più avanzata, in accordo con i dati nazionali.



I dati rappresentano una compagine sociale caratterizzata da discreto benessere, con medie potenzialità, in relazione dalla numerosità dei soggetti in età fertile che indicano un potenziale demografico solido, già espresso per la fascia prescolare.

Gli strati più anziani della popolazione, piuttosto consistenti, possono risultare utili per costituire il complemento ai redditi familiari dovuto all'autoproduzione; si dovrà peraltro tener conto che tali fasce d'età esprimono specifici bisogni che vanno soddisfatti con adeguati servizi.

La rastrematura delle classi in età scolare suggerisce che in un futuro non immediato potrebbe scarseggiare la forza lavoro, con possibilità di immigrazione dall'estero (fenomeno già in atto), stante la generalizzata carenza (in Italia, come del resto in provincia e regione) di giovani nella corrispondenti fasce.

Di seguito vengono rilevati tre tipici indicatori demografici, che ben rappresentano la struttura della popolazione.

Indicatori demografici		
Indice di vecchiaia [Popolazione (65 anni e oltre) / Popolazione (0-14 anni)* 100]	anno 2001	143,9
	anno 1991	99,3
	Variatz % 2001/1991	44,9
Indice di dipendenza [Popolazione (0-14 anni)+ Popolazione (65 anni e oltre) * 100] Popolazione (15-64)	anno 2001	44,8
	anno 1991	38,9
	Variatz % 2001/1991	15,3
Indice di ricambio [Popolazione (60-64 anni) / Popolazione (15-19 anni)* 100]	anno 2001	133,2
	anno 1991	58,7

Il primo è il cosiddetto *indice di vecchiaia*, indicatore sintetico del grado di invecchiamento della popolazione. La crescita dell'indice, pari a quasi il 45%, rivela una tendenza all'invecchiamento della popolazione e contemporaneamente una diminuzione del peso dei giovanissimi.

L'*indice demografico di dipendenza* ha una certa rilevanza economica e sociale: rapporta infatti le persone che non sono autonome per ragioni demografiche - ovvero i giovani e gli anziani - alle persone che si presume debbano mantenerli.

Il valore dell'indice non è particolarmente elevato ad indicare ottime potenzialità di sviluppo ed alta fecondità, ma si riscontra un certo incremento dell'indice nel periodo considerato (+ 15%), a significare l'incremento dei soggetti demograficamente dipendenti, in parziale accordo con quanto riscontrato con l'indice di vecchiaia.

L'*indice di ricambio della popolazione* in età attiva è dato dal rapporto tra coloro che stanno per uscire dalla popolazione in età lavorativa e coloro che vi stanno per entrare. Quest'indice è soggetto a forti fluttuazioni ed è molto variabile. Anche nel territorio in esame si riscontra una forte oscillazione, di oltre il 126%. L'analisi dei dati indica il

passaggio da una popolazione giovane ad una molto matura (sopra il 100%); anche questo dato concorda con quanto rilevato precedentemente.

2.5 Indicatori di benessere

L'esame di alcuni indicatori suggerisce, in generale il livello di "benessere" della popolazione, inteso come accresciuta disponibilità e propensione agli investimenti, ai consumi, ma anche la capacità di creare lavoro o la propensione agli spostamenti.

Típico indicatore risulta essere quello relativo al livello di istruzione.

Istruzione e lavoro		
Tasso incidenza scuola superiore	anno 2001	18,3
	anno 1991	13,9
	Variatz %2001/1991	31,4
Tasso incidenza università	anno 2001	2,4
	anno 1991	1,3
	Variatz % 2001/1991	83,1
Tasso di attività	anno 2001	51,1
	Totale	4,2
Tasso di disoccupazione 2001	Femminile	7,2
	Giovanile	9,1

L'incidenza della frequenza della scuola superiore, nel periodo intercensuale è cresciuta di oltre il 31%, mentre ancora più rilevante è l'incremento dell'incidenza relativo alla frequenza dei corsi universitari, che supera di poco l'83%.

Entrambi i dati inducono a pensare come il livello medio dell'istruzione dei residenti in Cartura tenda ulteriormente ad aumentare.

Anche l'incremento del patrimonio edilizio è solitamente assunto quale indicatore di benessere, in quanto conferma la propensione della popolazione all'investimento privato.

Nel periodo considerato le abitazioni occupate sono aumentate di oltre il 14%, ma contemporaneamente sono pure cresciute le abitazioni non occupate (di circa il 65%), le

quali costituiscono un enorme potenziale di attrazione e di crescita per il territorio comunale.

Il numero delle abitazioni nel comune era di 1.616, al sopra del numero delle famiglie, valore che determina una ulteriore aspettativa d'insediamento residenziale.

Abitazioni		
Edifici	anno 2001	1.052
	Quota su prov/reg 2001	0,6
Abitazioni occupate	anno 2001	1.419
	anno 1991	1.243
	Variaz % 2001/1991	14,2
	Quota su prov/reg 2001	0,5
Abitazioni non occupate	anno 2001	201
	anno 1991	122
	Variaz % 2001/1991	64,8
	Quota su prov/reg 2001	0,7
Superficie media abitazioni in mq	anno 2001	114,0
	anno 1991	114,1
	Variaz % 2001/1991	-0,1
N. medio di stanze per abitazione	anno 2001	4,5
	anno 1991	5,1
	Variaz % 2001/1991	-11,5
N. medio di stanze per abitante	anno 2001	1,8
	anno 1991	1,7
	Variaz % 2001/1991	5,7

A parità di superficie media delle abitazioni si riscontra la diminuzione del numero medio di stanze per abitazione; il dato sta a significare che è mediamente aumentata la superficie media dei locali.


Tale informazione, coniugata con la crescita media del numero medio delle stanze per abitante, sarebbe ulteriore indicatore di accresciuto benessere nella popolazione comunale.

Si valuta infine la capacità di creare opportunità di lavoro in loco, cui si contrappone la necessità di spostarsi giornalmente per ragioni di lavoro, o di studio.


Sulla base dei dati censuari è possibile anche mappare gli spostamenti aventi per origine o destinazione il territorio comunale di Cartura.

Gli spostamenti giornalieri in uscita (originati dal comune) risultano 1359, mentre quelli in entrata (attratti) sono 431, le persone che si spostano all'interno del territorio comunale sono 637; cioè circa un terzo della popolazione comunale si sposta fuori comune per motivi di lavoro o di studio, un 15% della popolazione non esce dal comune, mentre le persone attratte (per ragioni di studio o di lavoro) sono circa la metà di quelle che si recano fuori comune.

Flussi totali originati



Flussi totali attratti



I flussi in uscita affrontano anche distanze mediamente maggiori rispetto alle provenienze dall'esterno.


Il saldo negativo tra i flussi originati e quelli attratti sta ad indicare una ricerca di opportunità di lavoro, o un livello di servizi esterni all'economia locale.

Andando ad analizzare i dati con maggiore dettaglio risulta evidente che i flussi maggiormente frequenti, sia in ingresso che in uscita, sono interni alla provincia.


La grande maggioranza dei flussi, in uscita riguarda il collegamento Cartura-Padova (con numerosità maggiore nel verso in uscita), mentre i collegamenti con i comuni limitrofi

hanno un volume di un ordine dimensionale inferiore; tale ultima considerazione vale sia per i flussi in generati che per quelli attratti in dal territorio comunale.

Flussi principali originati



Flussi principali attratti



Si osserva infine che anche le distanze dei flussi più frequenti generati o attratti da Cartura hanno una consistenza mediamente inferiore e minimo è anche il numero dei comuni di origine.

3.1 Sintesi socio-economica

L'analisi condotta delinea un quadro economico, riferibile al territorio comunale di Cartura che può essere così riassunto:

- il territorio è posto a sud di Padova, con alti flussi di traffico di attraversamento, ben servito da servizi pubblici;
- la struttura produttiva è caratterizzata forte ruralità, moderata industrializzazione, con ulteriori potenzialità, ed una terziarizzazione non del tutto espressa;
- si scontano gli effetti di una carenza di posti di lavoro nell'industria e nei servizi, parzialmente contrastata dal consolidamento delle attività agricole;
- la demografia presenta una certa stabilità, con alcuni segnali di tendenza positiva, che potrà esprimere talune potenzialità, legate allo sviluppo dell'area;
- la struttura demografica denuncia la necessità di un ripensamento nell'offerta dei servizi alla popolazione, a fronte di indicatori che mostrano una generalizzata maturazione della popolazione, che richiederà sempre più servizi di tipo locale;
- i dati evidenzia uno scarso orientamento ai consumi delle famiglie;
- la dimensione assai contenuta della rete di vendita suggerisce una propensione all'evasione dei consumi in ambito comunale, vuoi verso i grandi centri commerciali limitrofi, vuoi attraverso la diffusa pratica dell'autoconsumo;

3.2. Le scelte di Piano

Le analisi condotte fanno emergere con chiarezza alcune dinamiche di ristrutturazione ed ammodernamento che vanno maturando sul territorio, anche in considerazione delle potenzialità solo parzialmente espresse.

La vocazione del territorio sembra ben caratterizzata ed orientata verso l'economia rurale, l'autoeconomia e l'autoconsumo, pur in presenza di una concezione moderna del lavoro ed una crescente terziarizzazione.

L'invecchiamento della popolazione, la forte residenzialità, le potenzialità espansive inesprese della struttura demografica, uniti alla carenza di taluni servizi suggeriscono la necessità di intervenire con l'istituzione di servizi di prossimità alla popolazione, sempre meno propensa agli spostamenti, ai quali tuttavia risulta invece, almeno in parte, costretta.

Attorno a questi dati di sfondo è ragionevole prevedere il potenziamento delle opportunità dell'offerta di servizi alla popolazione residente, consolidando di fatto anche le attività che già operano sul territorio, anzi offrendo prioritariamente nuove occasioni ai "vecchi" operatori commerciali.

La risposta, che assume carattere strategico per la popolazione comunale, si può quindi sintetizzare in pochi ma chiari obiettivi, che costituiscono l'asse portante del Piano:

- consentire il potenziamento dell'attuale mercato settimanale, portando il numero delle autorizzazioni da 17 a 20;
- istituire posteggi isolati sia presso la frazione di Cagnola, sia presso il capoluogo, in modo di offrire un servizio di prossimità a tutta la popolazione comunale, anche in giorni intermedi rispetto al giorno del mercato settimanale;
- riservare ai produttori agricoli specifici spazi di vendita, anche per esitare sul mercato prodotti prevalentemente locali e freschi (cosiddetti a Km 0);
- individuare alcune limitazioni per la vendita in forma itinerante;
- regolamentare la tradizionale fiera dell'Assunta, evento che si svolge annualmente a cavallo di Ferragosto.

3.2.1 Potenziamento del mercato settimanale

Il miglioramento della funzionalità e produttività del servizio al consumatore è la motivazione principale alla scelta di potenziare il tradizionale mercato settimanale del martedì.

L'incremento di soli tre posteggi costituisce una scelta misurata, corrispondente alla "pressione" che mediamente può essere esercitata dagli operatori "precari" che settimanalmente si presentano per la spunta.

Si tiene inoltre conto della funzione integrativa del mercato rispetto alla rete distributiva al dettaglio in sede fissa e delle esigenze dell'utenza, consentendo l'insediamento di tipologie merceologiche oggi non presenti.

Non si può sottovalutare come il potenziamento del mercato settimanale potrebbe accrescere il proprio grado di attrattività e funzionalità, anche in considerazione dell'attuale assenza di determinate merceologie, la cui presenza sembrerebbe idonea ad esercitare un adeguato potere di attrazione nei confronti dei consumatori, che avranno maggiori opportunità di scelta, di concorrenzialità, sia in termini di qualità che di prezzo.

Si punterà soprattutto ad integrare la gamma merceologica già offerta dagli attuali operatori, attraverso il rilascio di autorizzazioni relative ad articoli appartenenti a tipologie merceologiche attualmente mancanti.

L'area prescelta è localizzazione del tutto tranquilla, ma di facile accessibilità, sia per i consumatori, sia per gli operatori che per i mezzi di servizio e di soccorso; il futuro potenziamento offrirà agli operatori più "anziani" l'opportunità di scegliere una localizzazione migliore o di mantenere, in alcuni casi la posizione abituale, maggiori spazi di manovra e di accesso per tutti; non è da sottovalutare nemmeno che l'ampliamento del parcheggio fornirà ai clienti più ampi spazi di sosta.

Non creerà disorientamento nella clientela il potenziamento del mercato, in quanto l'estensione è progettata in una via adiacente a quella dove attualmente il mercato si svolge. In tal senso non si può nemmeno parlare di trasferimento.

Verranno altresì garantiti i normali servizi offerti dal Comune, quali ad es. l'asporto rifiuti, la vigilanza e la possibilità di spunta, e parimenti verranno assicurati i requisiti igienico-sanitari, che sono indispensabili per il settore alimentare.

3.2.2. Istituzione dei posteggi isolati

Le motivazioni all'istituzione dei posteggi isolati vanno ricercate nella necessità di un tendenziale riequilibrio tra le diverse forme di vendita, che valorizzi il servizio di prossimità: la scelta operata tende perciò a favorire in egual misura tanto i centri di minore consistenza demografica (Cagnola), quanto le zone centrali del comune (Capoluogo).

Il Piano prevede infatti l'istituzione di due "piazze morte" una presso il piazzale dell'ex zuccherificio di Cagnola, e l'altra nel Capoluogo, zona di via Roma.

Le motivazioni appaiono solo apparentemente opposte, ma rispondono entrambe alla necessità di creare l'opportunità di servizi vicino a dove la popolazione risiede, cercando di creare occasioni di aggregazione attorno ai due poli che anche storicamente hanno assunto un valore anche simbolico per gli abitanti di Cartura: la piazza del centro e lo zuccherificio.

Anche in questo caso verranno assicurati i servizi essenziali e garantiti i requisiti igienico-sanitari di competenza comunale, uniti all'ottima accessibilità dei siti, sia per i consumatori che per gli operatori, per i mezzi di soccorso e di servizio, oltre ad adeguati spazi di parcheggio.

3.2.3 I produttori agricoli

Presso il mercato settimanale e presso i posteggi isolati di Capoluogo e Cagnola sono riservati, pur con metrature limitate, appositi posteggi ai produttori agricoli, con utilizzo stagionale, o comunque correlato al periodo di produzione.

La scelta risponde all'esigenza di offrire ai produttori l'opportunità di porre in vendita prodotti freschi, nei giorni e nei luoghi in cui la clientela si reca al mercato per effettuare i propri acquisti.

Per la clientela si prefigura il vantaggio di acquistare merce fresca e genuina, ma, fattore non secondario, anche un beneficio nella determinazione del prezzo, potendosi evitare innanzitutto i vari passaggi dal produttore al consumatore, quindi i costi della logistica, che incidono fino ad un terzo per frutta e verdura e assorbono in media un quarto del fatturato delle imprese agroalimentari.

In tal modo sarà possibile, per gli abitanti di Cartura, scegliere prodotti locali e di stagione che non devono percorrere lunghe distanze prima di giungere sulle tavole.

3.2.4 Vendita in forma itinerante

Una scelta specifica viene assunta in merito alle forme di vendita in forma itinerante, che sono generalmente ammesse nel territorio comunale, compatibilmente con le norme in

materia di viabilità e pubblica sicurezza, ma che parimenti subiscono delle limitazioni negli spazi pubblici circostanti gli edifici di culto e della pietà popolare; la limitazione si estende anche all'intera zona industriale, in quanto per tale area il servizio di prossimità ai residenti appare del tutto inutile.

Vengono inoltre poste altre limitazioni in ordine all'orario di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante.

Il limite orario massimo previsto è fissato alle ore 20.00, ed oltre tale limite non sarà possibile effettuare la somministrazione da parte di venditori itineranti. Poiché le modalità di somministrazione di alimenti e bevande avviene prevalentemente lungo le strade, la scelta è motivata da ragioni che attengono alla sicurezza ed all'incolumità personale, volendosi evitare di fornire, dopo le ore 20.00, principalmente all'automobilista (ma il la preoccupazione si rivolge anche ai ciclisti ed ai motociclisti) un'ulteriore possibilità di facile, sebbene occasionale, contatto con il cibo e con l'alcool, quando vi sia la concomitante la necessità di guidare.

Per contro, la disposizione non pregiudica altri motivi di pubblico interesse, ed appare in armonia con le norme contenute nel titolo IV del D.Lgs n. 114 del 31.03.1998 e del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

In ogni caso l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi.

3.2.5 La fiera dell'Assunta

Da ultimo, nel regolamentare il settore delle fiere, si intende dettare le norme regolamentari che attengono sostanzialmente alla fiera dell'Assunta, che si svolge a cavallo del Ferragosto.

Benché la fiera dell'Assunta sia evento che tradizionalmente si perpetua di anno in anno, si intende, con il presente piano, assicurare quel minimo di ufficialità e formalità che garantisca agli operatori quella parità di trattamento che deve caratterizzare l'operato della pubblica amministrazione, e consentire una continuità nelle presenze.



**COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA**

**PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ELABORATO N. 2

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

2008

INDICE

CAPO I PIANO DEI MERCATI	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Piano dei mercati	3
Art. 3 Trasferimento del mercato	
Art. 4 Ampliamento dei posteggi	4
Art. 5 Soppressione del mercato o di posteggi	4
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO	5
Art. 6 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi	5
Art. 7 Graduatoria di mercato	
Art. 8 Migliorie	5
Art. 9 Posteggi riservati ai produttori agricoli	5
Art. 10 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari	6
CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	7
Art. 11 Esercizio del commercio su aree pubbliche	7
Art. 12 Autorizzazione con posteggio	7
Art. 13 Svolgimento dell'attività con posteggio - obblighi e divieti	8
Art. 14 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	9
Art. 15 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti	10
Art. 16 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	10
Art. 17 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	11
Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art. 19 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	11
Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari	12
Art. 21 Produttori agricoli	12
art. 22 Normativa igienico-sanitaria	13
CAPO IV FIERE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE	15
Art. 23 Piano delle fiere	15
Art. 24 Trasferimento della fiera	15
Art. 25 Domanda di partecipazione alle fiere	15
Art. 26 Graduatoria	16
Art. 27 Concessione di posteggio	16
Art. 28 Presenze dei concessionari di posteggio	17
Art. 29 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	17
Art. 30 Manifestazioni straordinarie	17
Art. 31 Sagre	17
CAPO V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	18
Art. 32 Applicabilità delle norme	18
Art. 33 Concessioni del posteggio -Durata -Rinnovo	18
Art. 34 Oneri per l'occupazione del posteggio	18
Art. 35 Decadenza dalla concessione del posteggio	18
Art. 36 Revoca della concessione del posteggio	18
Art. 37 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale	19
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 38 Disposizioni transitorie	20
Art. 39 Sanzioni	20
Art. 40 Entrata in vigore del regolamento	20

CAPO I PIANO DEI MERCATI:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale di Cartura, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001 n. 1902, DGR 14 marzo 2003 n. 633, DGR 16 aprile 2004 n. 1028 e DGR n. 2113 del 2 agosto 2005) nonché dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 relativa ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o simili manufatti per la vendita di giornali e riviste ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non può essere rilasciata l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98.

Art. 2 Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono istituiti dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 della legge regionale. In detta deliberazione vengono individuati eventuali posteggi per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 del presente regolamento.

2. Il piano del commercio su aree pubbliche ha validità triennale, ma la sua efficacia è prorogata fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso del periodo di validità del Piano non sono di regola ammesse modifiche, eccezion fatta per motivate ragioni di pubblico interesse, per ragioni di carattere urbanistico, ovvero in occasione di trasferimento del mercato stesso, o in concomitanza dell'aggiornamento dei criteri commerciali in sede fissa; eventuali modifiche vengono assunte con la procedura di approvazione del Piano.

3. Nella deliberazione di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per il mercato, per i posteggi isolati o fiere, indicanti:

- a) ubicazione e denominazione;
- b) la cadenza e il periodo di svolgimento;
- c) gli orari di esercizio dell'attività, di carico e scarico, allestimento e sgombero del mercato;
- d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
- e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superficie;
- f) i settori merceologici dei posteggi;
- g) gli eventuali servizi idrici, fognari, elettrici e tutte le misure previste dalle norme igienico-sanitarie;
- h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari;
- i) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio (ad es. ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale);

4. Alla scheda del mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, l'indicazione dei settori merceologici, gli eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, eventuali altre condizioni.

Schede e planimetrie sono consultabili, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali, presso l'Ufficio commercio.

Art. 3 Trasferimento del mercato

1. Il trasferimento del mercato o di singoli posteggi è deliberato dal Consiglio Comunale.

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello precedentemente fruito, comunque entro i moduli di progetto del mercato stesso. Inoltre i posteggi per prodotti alimentari possono essere raggruppati per ragioni igienico-sanitarie, connesse con la fruibilità degli affacciamenti e scarichi previsti; i posteggi aventi dimensioni

particolari, eccedenti i moduli di progetto o che richiedano particolari condizioni di accessibilità potranno essere raggruppati per merceologia e situati in posizioni adeguate alla loro dimensione.

3. Quando lo spostamento riguardi più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'ordine di priorità definito dalla graduatoria di mercato di cui al successivo art. 7, tenendo tuttavia conto degli aspetti dimensionali di cui al primo comma.

4. Nel caso in cui, a seguito dello spostamento del mercato si rendano liberi uno o più posteggi, gli operatori già titolari di posteggio, hanno facoltà di richiedere la migliorìa ai sensi del successivo art. 8; in caso di ulteriore eccedenza di posteggi si procederà per pubblico concorso, ai sensi del successivo art. 12.

5. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, la Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo, di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, sulla base della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 7; il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentiti gli interessati.

6. Lo spostamento temporaneo del mercato o di singoli posteggi non costituisce modifica al Piano.

Art. 4 Ampliamento dei posteggi e del mercato

1. L'ampliamento dei posteggi o l'aumento del numero degli stessi, nell'ambito del mercato, che comporti modifica al Piano, può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione o trasferimento del mercato stesso, o in occasione della revisione del piano del commercio su aree pubbliche, ovvero in concomitanza dell'aggiornamento dei criteri commerciali in sede fissa.

2. Costituisce modifica del Piano ogni variazione che comporti la variazione della tipologia di mercato (ad esempio da mercato minore a mercato maggiore o da posteggio isolato a mercato minore); Ove l'aumento dei posteggi comporti la modifica del Piano, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento.

3. L'aumento del numero dei posteggi entro la stessa tipologia di mercato, con riferimento a ciascuno dei due settori merceologici non costituisce modifica del piano e può avvenire in qualsiasi momento, purché la richiesta sia debitamente motivata, riguardi tipologie merceologiche non presenti nel mercato all'atto della richiesta e sussistano le condizioni fisiche per l'ampliamento.

4. Le richieste di aumento numerico dei posteggi entro il limite di tipologia del mercato sono valutate in sede amministrativa, previa comunicazione alle Associazioni di categoria.

5. Hanno titolo a richiedere l'ampliamento dei singoli posteggi gli operatori già titolari di posteggio, sulla base della graduatoria di mercato di cui al successivo art. 7, in funzione degli spazi disponibili.

Art. 5 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, in accordo con le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione del mercato o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R..

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Art. 6 Presenze degli operatori commerciali nei posteggi

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione;
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvo motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e, ai sensi del successivo art. 20, comma 4, sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. 10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze, effettuati dall'organo di vigilanza, sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 7 Graduatoria di mercato

1. Per il mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria viene aggiornata semestralmente, è pubblica e consultabile presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 8 Migliorie

1. Nel caso si rendano liberi uno o più posteggi, gli operatori già titolari di posteggio, hanno facoltà di richiedere di migliorare la propria posizione nel mercato; il Responsabile dell'Ufficio Commercio, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi (ai sensi del successivo art. 12), provvede ad effettuare la miglioria, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore merceologico; in caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi sull'ordine di priorità definito dalla graduatoria di mercato di cui al precedente art. 7.
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telecopia oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione all'albo il Comune informa gli operatori del mercato.
3. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e se ne può disporre la soppressione, ai sensi dell'art. 6.
4. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso in cui per razionalizzazione degli spazi del mercato si renda necessario sopprimere i posteggi liberi.

Art. 9 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, come indicato nelle schede di mercato.
2. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 10. L'operatore

precario non può mettere in vendita prodotti agricoli di tipologia diversa da quella venduta dal concessionario del posteggio.

3. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.
4. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
5. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui agli art. 14 e 15 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.
6. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successivi aggiornamenti; parimenti la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
7. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.

Art. 10 Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici.
2. L'operatore precario, prima di partecipare alla spunta deve comunicare all'Ufficio Commercio i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione commerciale. Tale comunicazione può essere presentata anche contestualmente alla partecipazione al mercato; in questo caso l'organo di vigilanza ne cura la trasmissione al Settore Commercio e la stessa persona fisica non può presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello comunicato e non può effettuare la spunta stessa contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta.
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.
4. La graduatoria viene aggiornata trimestralmente.
5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
6. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta, sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi, purchè con due autorizzazioni diverse.
9. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
10. Dall'entrata in vigore della legge regionale 6 aprile 2001 n° 10 (25.04.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
11. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

CAPO III ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 11 Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica, in accordo anche con le disposizioni in materia di circolazione stradale.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
6. L'attività esercitata nelle autostrade o in aree demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune è inoltre subordinata al permesso del relativo gestore o proprietario. In tali aree l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 2.

Art. 12 Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o dei posteggi isolati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Responsabile dell'Ufficio Commercio, dopo aver adempiuto alle richieste di miglioria, comunica alla Regione ogni posteggio resosi libero o comunque da assegnare; la comunicazione alla Regione conterrà le indicazioni circa la localizzazione, le dimensioni, le caratteristiche, il settore merceologico, la cadenza del mercato in cui è inserito, e se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) dell'elenco dei posteggi liberi; la domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telecopia, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia le autorizzazioni, assegnando i posteggi liberi messi a concorso, sulla base di apposita graduatoria; ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato come operatore precario, dall'entrata in vigore della Legge 112/1991 (23.4.1991) nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda, ovvero della regolarizzazione della stessa, ai sensi del precedente comma 4. Per le domande spedite a mezzo posta, la data di presentazione è quella del timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; mentre per quelle consegnate direttamente al Comune, la data è quella del timbro protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.

6. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo al mercato, è unica con riferimento a ciascun settore merceologico, per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
8. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine decrescente di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
9. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio, e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune in forma scritta. La decorrenza della rinuncia non può essere anteriore alla data della comunicazione scritta. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l'avente causa subentra nelle restanti annualità della concessione.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001) ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
12. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 43 comma 2 del presente regolamento.
13. L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno, con un minimo di trenta giorni; in tale caso il posteggio può essere oggetto di più concessioni.
14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione e alla Camera di Commercio l'elenco dei provvedimenti di autorizzazione e cessazione emessi nel corso dell'anno precedente.

Art. 13 Svolgimento dell'attività con posteggio - obblighi e divieti

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti ricadenti nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico, e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
4. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di uno specifico settore merceologico, è vietato vendere prodotti appartenenti ad un settore diverso.
5. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
6. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
7. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
8. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui, aventi distinte autorizzazioni.
9. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita quando questa fuoriesca dall'area del posteggio assegnato.
10. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di igienizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

11. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 636/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere, l'accensione di fuochi all'aperto, fatta salva quella per la cottura di castagne e la produzione di zucchero filato.

12. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.

13. E' vietato l'uso di generatori elettrici ad idrocarburi qualora nel mercato o nel posteggio vi sia la fornitura di energia elettrica.

14. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.

15. E' vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

16. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato.

17. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.

18. E' vietato danneggiare la sede stradale, il lastricato, l'acciottolato dell'area mecatatale, il verde e gli elementi di arredo urbano.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 14 Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Cartura o, se società di persone, la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) la non titolarità di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da un comune della Regione Veneto, per conversione o nuovo rilascio.

4. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso o di conversione.

7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca a Cartura deve comunicare il cambiamento di residenza all'Ufficio Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 43, comma 2, del presente regolamento.

Art. 15 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, con esplicita esclusione delle seguenti aree (che vengono anche riportate in planimetria allegata):

Capoluogo:

- Piazza dell'Assunta (sagrato della chiesa),
- Viale dei Giardini (zona degli istituti scolastici),
- Piazza De Gasperi (di fronte al Municipio),
- Via Cimitero nelle aree antistanti il cimitero

Cagnola:

- Via Padova, nelle aree antistanti il cimitero
- Viale delle industrie (intera zona artigianale)

Gorgo:

- Via Gorgo, sagrato della chiesa e aree circostanti (patronato?)
- Via Gorgo aree antistanti il cimitero e parcheggio laterale.

Sono comunque fatte salve le norme e le disposizioni in materia di circolazione stradale; l'esercizio dell'attività in forma itinerante deve inoltre essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le norme e le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, dell'attività di vendita in posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di metri 300 dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate, tuttavia il Sindaco può consentire la deroga a tale divieto, sentito il parere delle Associazioni di categoria.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 16 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. La cessione in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.

2. La cessione dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.

5. La cessione in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità

d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.); al subentrante vengono trasferite anche le assenze senza giustificazione fatte dal cedente nell'anno in cui avviene il subingresso.

6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

7. Il subentrante per atto tra vivi che, all'atto della presentazione della domanda, non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, presenti la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

9. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 17 Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. In caso di cessione della gestione (affitto) di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, viene rilasciata una nuova autorizzazione d'esercizio e una concessione per la corrispondente area di posteggio; autorizzazione e concessione hanno validità fino al termine del contratto di gestione, fatti salvi i termini di cui all'art. 33 del presente regolamento e, alla cessazione del contratto, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che ha diritto di ottenerle e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

Art. 18 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) la recidiva nelle violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
- b) il doloso danneggiamento della sede stradale, del lastricato, dell'acciottolato dell'area mecatale, del verde, degli elementi di arredo urbano e dei manufatti di servizio.

Art. 19 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità per richiesta presentata

- almeno quindici giorni prima della data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi (corrispondenti a 17 giornate di assenza ingiustificata), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo.
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
 3. Il responsabile dell'ufficio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, fa contestata all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 20 Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7.00 e le ore 22.00);
 - b) l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00, con esplicito divieto di protrarre la somministrazione oltre tale orario; entro tale fascia oraria possono essere operate ulteriori limitazioni con motivata ordinanza del Sindaco.
 - c) per i posteggi in cui sono rilasciate autorizzazioni temporanee di cui all'art. 30 del presente regolamento la fascia oraria di apertura deve corrispondere a quella della manifestazione a cui fanno riferimento.
2. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere, le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
3. Gli orari di cui al comma 2 sono indicati anche nelle schede relative al mercato, posteggio isolato e fiera, di cui agli articoli 2 e 23. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
4. L'Amministrazione comunale, nella predisposizione del calendario di cui all'art. 8, comma 3 della L.R. 10/2001, per il solo mercato principale, ricomprende tra le otto festività di apertura in deroga, anche i giorni di svolgimento del mercato ricadenti in giornata festiva.

Art. 21 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero, deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze come operatore precario nel mercato;
 - f) data d'inizio d'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro trenta giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze maturate come precario nel mercato per il quale si concorre all'assegnazione;
- b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
- c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

Art. 22 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3719/2007.

2. Il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani,) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua al punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. I valori delle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. a, si applicano ai negozi mobili immatricolati successivamente all'entrata in vigore della succitata ordinanza. I requisiti di cui all'art. 4, comma 1, non sono richiesti per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti previsti dall'art. 5, comma 1:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a m 1,00;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Prescrizioni particolari:

- a) Le disposizioni di cui all'art.5, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, sollevati ad un livello minimo di 50 cm dal suolo.
- b) i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca. Per la vendita di prodotti della pesca i banchi temporanei debbono avere i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 3, oltre a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 della succitata ordinanza ministeriale. Per la

vendita di molluschi bivalvi i banchi temporanei debbono rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, lettera d) dell'ordinanza succitata. Per la vendita di alimenti cotti, già preparati e che non necessitano di alcuna ulteriore preparazione, e di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, devono essere forniti di scaldavivande, serbatoio per l'acqua potabile e lavello con erogatore automatico d'acqua.

c) La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità che riguardano:

- carni fresche, preparazione di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- prodotti di gastronomia cotti;
- prodotti della pesca;
- molluschi bivalvi vivi;
- prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
- E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante, previsto dall'art. 28 del decreto legislativo N°114/1998.

d) La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3 comma 3 dell'ordinanza del Ministero della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

e) L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofruttili freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofruttili freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

8. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/1998, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, e secondo quanto previsto dalla richiamata DGR n. 3719/2007.

9. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio da parte dell'organo competente dell'autorizzazione sanitaria così come previsto dall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della circolare del Ministero della Salute.

10. Per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare, come definita dall'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 26 maggio 1997, n° 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

11 I banchi temporanei di cui all'art. 5 dell'ordinanza debbono essere conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza stessa.

CAPO IV
FIERE, MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE E SAGRE

Art. 23 Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2 della legge regionale.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - f) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - g) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio che ne faccia richiesta.
5. Entro il periodo di svolgimento della fiera, stabilito dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente secondo comma, la Giunta comunale può stabilire specifici eventi (quali ad esempio un mercato serale o giornaliero o manifestazioni a tema) ai quali possono partecipare, secondo le disposizioni del succeduto articolo 25, i soggetti interessati aventi titolo.
6. La gestione delle fiere può essere affidata anche alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.

Art. 24 Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, che ne dà avviso alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale e che provvede anche ad aggiornare la planimetria della fiera.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 25 Domanda di partecipazione alle fiere

Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, codice fiscale/partita IVA;
- b) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- c) presenze effettive nella fiera alla quale chiede di partecipare;
- d) data di iscrizione al R. E.A.

2. Le domande possono essere inviate per mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione, fissandone i termini. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 26 Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicata a cura del responsabile del procedimento la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento della stessa.

2. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione che è data dal titolo originario; è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare con la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione Comunale;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

3. Ai fini della formazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

5. Alle fiere di nuova istituzione che dovessero coincidere, anche parzialmente, con la data di effettuazione ed il luogo di svolgimento del mercato settimanale, è data priorità nell'assegnazione ai titolari dei posteggi di tale mercato che ne facciano richiesta.

Art. 27 Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.

2. La concessione decennale è rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglione in presenza di posteggi liberi.

3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, è rilasciata la relativa concessione decennale agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera e che abbiano presentato domanda, con le modalità di cui all'art. 26, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente ai verificarsi della disponibilità.

4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglorie ai titolari di posteggio. Le domande di migloria devono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare di leva e gravidanza, comporta la decadenza della concessione del posteggio.
6. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita, prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa.
7. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
8. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, della domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 28 Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari, purché iscritti nella graduatoria della fiera.
2. È obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie;

Art. 29 Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati dal personale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, agli operatori non concessionari di posteggio presenti, entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.
2. Se sul posteggio temporaneamente non occupato sono installate delle strutture di vendita, il posteggio non può essere assegnato ad operatori precari.
3. Qualora un posteggio, che secondo il regolamento della fiera deve essere occupato con gazebo, non sia occupato dall'assegnatario e sia sgombero dalle attrezzature di vendita, può essere assegnato dall'Ufficio Commercio, previa verifica della sua effettiva disponibilità, agli operatori non concessionari di posteggio, inseriti nella graduatoria della fiera, che ne facciano richiesta.
4. Gli operatori che hanno acquisito un posteggio alla fiera come precari, per una durata pari o superiore ai due terzi della durata della manifestazione, sono inseriti in una graduatoria di anzianità valida per l'assegnazione di posteggi che eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa.

Art. 30 Manifestazioni straordinarie

1. In occasione di manifestazioni organizzate su suolo pubblico, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande a ditte in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998 e iscritte al registro delle imprese.
2. Le domande di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegato il nulla osta dell'organizzatore della manifestazione, il numero del posteggio assegnato e le sue dimensioni. L'organizzatore inoltre, almeno trenta giorni prima della manifestazione deve depositare all'Ufficio Commercio una planimetria dell'area avuta in concessione nella quale deve indicare l'ubicazione dei posteggi ed il loro numero di identificazione.

Art. 31 Sagre

1. In occasione di sagre su area pubblica il Responsabile dell'Ufficio Commercio stabilisce il numero delle concessioni temporanee che possono essere rilasciate per le manifestazioni stesse stabilendo le tipologie merceologiche autorizzabili.

2. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero dei posteggi disponibili per l'assegnazione di questi ultimi viene formata una graduatoria con i criteri stabiliti per le fiere.
3. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire all'Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima della sagra.
4. I richiedenti devono essere in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

CAPO V

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 32 Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari della concessione di posteggio, operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere, sagre e manifestazioni straordinarie.

Art. 33 Concessioni del posteggio -Durata -Rinnovo

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse, ne comunichi il mancato rinnovo.
2. Qualora sia deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne deve essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il Responsabile dell'Ufficio commercio provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Art. 34 Oneri per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
3. Nei posteggi dotati di impianto per la fornitura di energia elettrica deve essere corrisposto il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, manutenzione e consumo.

Art. 35 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dall'inizio della malattia, dell'assenza per gravidanza o servizio militare.
2. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivamente al parto.
3. Le assenze di cui al comma 1) si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza per malattia, gravidanza o servizio militare di leva deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 11.

Art. 36 Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.
5. La concessione del posteggio viene revocata nel caso in cui l'operatore commerciale non rispetti i termini previsti dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento del canone di occupazione. Tale ipotesi non comporta il diritto per l'operatore all'assegnazione di altro posteggio.
6. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, allo stesso viene inibita la partecipazione alla spunta in tutto il territorio comunale fino all'avvenuto pagamento dei canoni arretrati.

Art. 37 Divieti e limiti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale

1. Nelle zone sottoposte a vincolo di cui ai D.Lgs. 490/99, l'attività può essere limitata a tipologie merceologiche particolari, sentita l'autorità competente in relazione allo specifico vincolo. Dette tipologie sono contenute nelle singole schede relative ai mercati, ai posteggi isolati e alle fiere, allegate al piano di cui all'art.2.

2. Nel caso di cui al comma 1 nella previsione di specifiche tipologie merceologiche diverse da quelle esistenti, il Comune può proporre l'assegnazione di un posteggio sostitutivo agli operatori già titolari di posteggio non intenzionati a porre in vendita gli articoli delle tipologie merceologiche stabilite. Qualora l'operatore rifiuti la proposta di posteggio sostitutivo si provvede a negare il rinnovo della concessione alla scadenza decennale.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Disposizioni transitorie

1. Ai titolari di posteggi che all'entrata in vigore del presente regolamento siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione. Qualora gli interessati non regolarizzino detta situazione entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla revoca della concessione e alla relativa decadenza del titolo autorizzatorio connesso, senza possibilità di assegnazione di ulteriore posteggio in altra sede, oltre all'applicazione delle norme e sanzioni previste dal regolamento COSAP.

2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 39 Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098, di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo.

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio.

Art. 40 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Il Comune garantisce la pubblicità del presente regolamento di mercato, anche mediante la consegna di una copia dello stesso agli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di autorizzazione.



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ELABORATO N. 3

GRADUATORIA DI MERCATO

2008

GRADUATORIA COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE
PARTECIPANTI "PRECARI" AL MERCATO SETTIMANALE
PERIODO DAL 01/01/2003 AL 25/11/2008.

N.	NOMINATIVO PRECARIO	PRESENZE AL 25/11/2008	GENERE MERCEOLOGICO	MQ
1	ZHOU GAO	208	ABBIGLIAMENTO	48
2	PIZZATO FABRIZIO	185	ABBIGLIAMENTO	48
3	ROSSETTO PIERANGELO	144	PELLETTERIE	48
4	CONFORTO GERARDO	134	ABBIGLIAMENTO	48
5	BEDON LUCIO	21	ABBIGLIAMENTO	32

**GRADUATORIA COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE
PARTECIPANTI ALLA SAGRA DELL' ASSUNTA
ANNI 2004 – 2008**

N.	NOMINATIVO PARTECIPANTE SAGRA	PRESENZE N.	GENERE MERCEOLOGICO	MQ
1	DOLCIUMI FILIPPO DI FILIPPO FABIOLA	5	ALIMENTARE	27
2	FURLIN GIUSEPPE	5	ALIMENTARE	6
3	ZHOU GAO	5	NON ALIMENTARE	40
4	BUISCHIO FILIPPO	5	ALIMENTARE	24
5	TORRINUNTI NELLO E ROBERTO	4	ALIMENTARE	27
6	ALLEGRELLI EVELYN	1	ALIMENTARE	18
7	RAHMAN ABDUR	1	NON ALIMENTARE	32
8	MALDONADO FLORES	1	NON ALIMENTARE	32
9	BURGA PINSAK MARIA CARMEN	1	NON ALIMENTARE	24
10	SOW SERIGNE MODOU FATY K	1	NON ALIMENTARE	12
11	TANJI MUSTAPHIA	1	NON ALIMENTARE	18
12	SARTORI GIOVANNA	1	ALIMENTARE	20
13	TESSARI NICOLETTA	1	ALIMENTARE	27
14	PUNTO FERMO SNC DI TOFFANO CLAUDIA	1	ALIMENTARE	32



**COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA**

**PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ELABORATO N. 4

SCHEDE

DI MERCATO, DI POSTEGGIO ISOLATO E DI FIERA

2008

SCHEDA DI MERCATO (istituto con deliberazione C.C. n. del)							CODICE M 1	
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE		MERCATO SETTIMANALE Via Roma - Capoluogo						
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO		Settimanale, il MARTEDI						
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI		N. 17			Sup. mq 850			
POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI		N. 0			Sup. mq 0			
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI		N. 4 alimentari			n. 13 non alimentari			
SERVIZI	fognario	elettrico	IN REALIZZAZIONE	Idrico	IN REALIZZAZIONE	asporto rifiuti	SI	
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE		ATTUATE						
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI		SI			orari di assegnazione		Dalle 8,30	
ORARI		Allestimento attrezzature di vendita					7.00	
		Inizio operazioni di vendita					8.00	
		Fine operazioni di vendita					13.30	
		Sgombero attrezzature di vendita					14.30	
CONDIZIONI PARTICOLARI								
NOTE								

SCHEDA DI POSTEGGIO ISOLATO (Istituito con deliberazione C.C. n. ... del.....)							CODICE P 1			
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE			MERCATINO DI CAGNOLA CAGNOLA, Piazzale Distillerie							
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO			Settimanale, il VENERDI e il SABATO							
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI TOTALI			N. 5			Sup. mq 230				
CON RISERVA DI POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI			N. 1			Sup. mq 30				
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI			N. 2 alimentari		Sup. mq 100		N. 2 non alimentari		Sup. mq 100	
SERVIZI	fognario	NO	elettrico	IN REALIZZAZIONE		idrico	IN REALIZZAZIONE		asporto rifiuti	SI
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE			ATTUATE							
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI			SI			orari di assegnazione		08,00-08,30 in Ufficio		
ORARI			Allestimento attrezzature di vendita					08,00		
			Inizio operazioni di vendita					08,30		
			Fine operazioni di vendita					19,00		
			Sgombero attrezzature di vendita					19,30		
CONDIZIONI PARTICOLARI										
NOTE										

SCHEDA DI POSTEGGIO ISOLATO (Istituito con deliberazione C.C. n. ... del.....)							CODICE P 2	
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE		MERCATINO DI CAPOLUOGO CARTURA, Via Roma						
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO		Settimanale, il VENERDI e il SABATO						
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI TOTALI		N. 3			Sup. mq 130			
CON RISERVA DI POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI		N. 1			Sup. mq 30			
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI		N. 2 alimentari		Sup. mq 100		N. 0 non alimentari		Sup. mq 00
SERVIZI	fognario	NO	elettrico	IN REALIZZAZIONE	idrico	IN REALIZZAZIONE	asporto rifiuti	SI
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANITARIE		ATTUATE						
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI		SI			orari di assegnazione		08,00- 08,30 in Ufficio	
ORARI		Allestimento attrezzature di vendita					08,00	
		Inizio operazioni di vendita					08,30	
		Fine operazioni di vendita					19,00	
		Sgombero attrezzature di vendita					19,30	
CONDIZIONI PARTICOLARI								
NOTE								

SCHEDA DI FIERA (fornita con deliberazione C.C.n. n. del /)							CODICE F I			
DENOMINAZIONE E UBICAZIONE			FIERA DELL'ASSUNTA CAPOLUOGO – PIAZZA DELL'ASSUNTA – VIA PONTE DI RIVA							
CADENZA E PERIODO DI SVOLGIMENTO			ANNUALE, DAL 5 AL 20 AGOSTO							
NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI			N. 10			Sup. mq 500				
CON RISERVA DI POSTEGGI PER PRODUTTORI AGRICOLI			N.			Sup. mq				
SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI			N. 7 alimentari		Sup. mq 350		n. 3 non alimentari		Sup. mq 120	
SERVIZI	fognario	NO	elettrico	IN REALIZZAZIONE	idrico	IN REALIZZAZIONE	asporto rifiuti	SI		
MISURE PREVISTE DALLE NORME IGIENICO-SANTARIE			ATTUATE							
ASSEGNAZIONE AI PRECARI DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI			SI		orari di assegnazione		16,30-17,00 in Ufficio			
ORARI			Allestimento attrezzature di vendita				16,30			
			Inizio operazioni di vendita				17,00			
			Fine operazioni di vendita				24,00			
			Sgombero attrezzature di vendita				0,30			
CONDIZIONI PARTICOLARI										
NOTE										



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE


ELABORATO N. 5

PLANIMETRIE


DI MERCATO, POSTEGGI ISOLATI E FIERA

2008


MERCATO SETTIMANALE
SCHEDA M1




MERCATINO DI CAGNOLA
SCHEDA P1



MERCATINO DEL CAPOLUOGO
SCHEDA P2



FIERA DELL'ASSUNTA
SCHEDA FI





COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO COMUNALE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ELABORATO N. 6

APPENDICE:

GLOSSARIETTO

2008

GLOSSARIETTO

anzianità di presenza: l'anzianità di partecipazione al mercato dell'operatore e della ditta alla quale è subentrato dalla data di istituzione;

aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune, in cui è ubicato il posteggio, al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale per le S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;

commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della legge regionale n. 10/2001 le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge regionale veneto 23 maggio 2002 n° 11 ;

manifestazione straordinaria: la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico e ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare alla manifestazione stessa;

mercato dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i

giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune;

mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;

mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;

mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

mercato straordinario: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli previsti in calendario, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato o in una fiera, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

posteggi isolati: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;

posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio;

presenze maturate si intendono quelle effettuate dal soggetto che presenta la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;

produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228;

sagra: manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;

settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;

spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

recidiva: qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta;